

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento V.G. n. 6/2025

Vista l'istanza presentata da [REDACTED] **MONICA**

visto l'art. 283 C.C.I.I.

**IL GIUDICE DESIGNATO**

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- Letta l'istanza con cui [REDACTED] **MONICA** [REDACTED] ha chiesto concedersi l'esdebitazione ex art. 283 C.C.I.I. (Esdebitazione del sovraindebitato incapiente);

- Vista la relazione dell'OCC [REDACTED] allegata al ricorso introduttivo del 5 Dicembre 2025 e successive integrazioni;

rilevato che dalla analisi dei fatti accaduti anche nel corso delle udienze del 29 Gennaio 2026, del 19 Febbraio 2026 e da ultimo del 16 Aprile 2026 e degli elementi acquisiti non emergono condizioni ostative, oggettive e soggettive, per pronunciare l'esdebitazione, per le argomentazioni che seguono:

l'istante, ad oggi, è debitrice dell'importo complessivo di Euro 66.521,24 derivanti dai debiti elencati negli atti di causa (così come definitivamente riportati nelle "conclusioni" della memoria difensiva del 13 Aprile 2026); ella – che non è titolare di beni immobili o mobili registrati - lavora come operatore *data entry*, assegnata al Tribunale di Napoli, assunta allo stato a tempo determinato con contratto con scadenza il 30 Giugno 2026 con retribuzione lorda per l'anno 2024 pari ad Euro 23.963,23 ed il suo nucleo familiare è composto dal marito, che lavora saltuariamente come fotografo, e da due figli.

Ciò premesso, ricorre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 283, comma 2, CCII, la condizione di cui al primo comma della stessa norma, visto che, come risulta dalla relazione particolareggiata prodotta a corredo del ricorso, tenendo conto dei redditi da lavoro dipendente della istante e di suo marito [REDACTED], il reddito familiare è di importo inferiore alla scala di equivalenza Isee, con conseguente sussistenza del requisito previsto dal comma 1 dell'art. 283 CCII ai fini dell'esdebitazione dell'incapiente, stante l'esiguità dei redditi soltanto sufficienti a garantire il sostentamento dei componenti del nucleo familiare; ed infatti, la scala di equivalenza ISEE prevista dall'art. 283 comma 2 CCII, per una famiglia di 4 persone, composta da due adulti e due minori residenti in zona metropolitana, presuppone che il reddito necessario al nucleo familiare per vivere



dignitosamente sia pari all'importo annuo di Euro 27.137,20 e che , al di sotto di tale soglia non sussiste un reddito eccedente alle esigenze del nucleo familiare che possa essere destinato al rimborso dei creditori.

L'istante, inoltre, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 282 CCII, né risulta che abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

In conclusione, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata (in cui sono descritte le vicende che hanno costituito le cause del sovraindebitamento), deve ritenersi che sussista il requisito della meritevolezza della debitrice, che mancano atti in frode ai creditori da parte della medesima, nonché il dolo o la colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

visto l'art. 283 CCII,

P.Q.M.

Concede a [REDACTED] **MONICA** ([REDACTED]) l'esdebitazione prevista dall'art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili i debiti elencati negli atti di causa, come in particolare elencati nelle "conclusioni" della memoria difensiva del 13 Aprile 2026.

MANDA

All'OCC onde comunicare il presente decreto a tutti i creditori;

AVVISA

i creditori che possono proporre opposizione avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso;

DISPONE

che il debitore presenti, entro il 15 Maggio di ogni anno, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII; l'Occ potrà in essere l'attività di vigilanza di cui al comma 9 del predetto articolo 283, nel periodo temporale stabilito da detta norma;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Napoli.

Napoli, 14 Maggio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Paolo Feo

